REGOLAMENTO (CE) N. 2169/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1996

fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della recante determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 33,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1996.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66. (2') GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29. (3') GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

IT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 novembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

		(ECE/100 kg)
Codice NC	Codice paesi terzi(')	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	204	76,5
	999	76,5
0707 00 40	052	68,5
	624	119,9
	999	94,2
0805 20 31	052	85,5
	204	102,2
	999	93,8
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	55,3
	999	55,3
0805 30 40	052	67,9
	388	45,2
	524	52,6
	528	66,9
	600	54,6
	999	57,4
0806 10 50	052	127,3
	400	261,0
	999	194,2
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	060	49,9
	064	50,2
	400	80,1
	404	62,9
	999	60,8
0808 20 67	052	72,6
	064	81,7
	400	58,9
	624	63,6
	999	69,2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		i e

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice 4999 rappresenta le 4altre origini».